

REGOLAMENTO (CEE) N. 3578/82 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1982

che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 263/81 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 217/81 e (CEE) n. 218/81 nel settore delle carni bovine e che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 217/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3340/82⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 218/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3226/82⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 217/81 e (CEE) n. 218/81, è stato aperto un contingente di carni bovine di qualità pregiata e un contingente di carni di bufalo per il 1981; che tali contingenti sono stati mantenuti per il 1982; che i regolamenti (CEE) n. 3340/82 e (CEE) n. 3226/82 li hanno fissati per il 1983; che è necessario modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 263/81 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3751/81⁽⁷⁾, che ne determina le modalità d'applicazione;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 263/81 prevede, per l'importazione delle carni di qualità pregiata di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento, un regime di gestione trimestrale; che il regolamento (CEE) n. 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel

settore delle carni bovine⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1617/82⁽⁹⁾, stabilisce in conformità segnatamente all'articolo 15, le modalità per la presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei suddetti titoli; che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di gestione dei contingenti in questione, sarebbe opportuno adottare un modo di gestione più elastico, in modo da garantire un'utilizzazione ottimale del regime; che è appropriato adottare un sistema mensile per includere le corrispondenti disposizioni nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2377/80; che, allo stesso scopo, è opportuno abrogare le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) di quest'ultimo regolamento, che fissa un quantitativo massimo per le domande di titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 263/81 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, i termini « per il 1982 » sono sostituiti dai termini « per il 1983 ».
2. Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'importo di « 5 000 tonnellate » è sostituito dall'importo di « 12 500 tonnellate ».
3. Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'importo di « 1 000 tonnellate » è sostituito dall'importo di « 2 300 tonnellate ».
4. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 7 »

La presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) hanno luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 ».

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 15. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 340 del 2. 12. 1982, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52.

⁽⁷⁾ GU n. L 374 del 30. 12. 1981, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 180 del 24. 6. 1982, pag. 24.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo :
 - a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carne, in peso del prodotto, per il regime in causa e per il mese durante il quale la domanda di titolo o le domande di titoli vengono presentate ».
2. Nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, lettera a), i termini « agli articoli da 9 a 12 » sono sostituiti dai termini « negli articoli da 9 a 11 ».
3. Nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), i termini « le domande di cui all'articolo 13 » sono sostituiti dai termini « le domande di cui agli articoli 12 e 13 ».
4. Nell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), i termini « a norma degli articoli da 10 a 12 » sono sostituiti dai termini « a norma degli articoli 10 e 11 ».
5. Nell'articolo 15, paragrafo 4, viene inserito il seguente testo :

• e) per quanto riguarda le domande presentate a norma dell'articolo 12, il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno valido per la presentazione delle domande, il quantitativo totale oggetto delle domande ».

6. Nell'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), i termini « di cui all'articolo 13 » sono sostituiti dai termini « di cui agli articoli 12 e 13 ».
7. Nell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a), i termini « articoli da 9 a 12 » sono sostituiti dai termini « da 9 a 11 ».
8. Nell'articolo 15, paragrafo 6, viene inserito il seguente testo :
 - d) La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate a norma dell'articolo 12. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina il quantitativo restante ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione